

8.2.9.3.5. 10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è volta a **sostenere la reintroduzione sul territorio della coltivazione delle varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica di seguito dette "varietà locali a rischio di estinzione"**, al fine di scongiurarne l'estinzione e di tutelare la biodiversità agraria dei territori toscani.

Le suddette *varietà locali a rischio di estinzione*, oggetto del presente sostegno, devono soddisfare le condizioni previste da:

- A. l'articolo 7(2)(4) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- B. la Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;
- C. la Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009 che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica;
- D. la Direttiva 2008/90/CE della Commissione del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, relativamente a quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera a) ossia solo quelle formalmente riconosciute come tali.

Infatti l'articolo 7(2)(4) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 prevede che si preservino risorse genetiche vegetali, naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali (di seguito dette "varietà locali") e minacciate di erosione genetica. Inoltre prevedono che le risorse genetiche vegetali devono essere considerate come minacciate di erosione genetica purché nel programma siano incluse prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

In Toscana tali condizioni sono soddisfatte (così come nella precedente programmazione dello sviluppo rurale) dai *Repertori regionali delle razze e varietà locali della Toscana*, istituiti dalla Legge Regionale 64/2004, che prevede che le varietà autoctone/primitive/adattate alle condizioni locali (dette "varietà locali") iscritte nei suddetti Repertori, sono:

1. caratterizzate morfologicamente (a volte anche molecolarmente);
2. valutate rispetto al loro reale legame con il territorio;
3. valutate rispetto al rischio di estinzione o meno.

Le varietà locali a rischio di estinzione iscritte nei Repertori, hanno prove di adattamento alle condizioni locali e prove sufficienti di erosione genetica. Tali prove sono costituite dai risultati scientifici ottenuti con progetti specifici e indagini volte ad ottenere dati in grado di stimare il loro grado di rischio di estinzione e

la loro reale autoctonia. I risultati di tali lavori (indagini territoriali e progetti scientifici) sono pubblicati sul sito Internet <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/> della Regione Toscana. Tale sito pubblica le schede delle varietà locali toscane che contengono i seguenti dati:

- la caratterizzate morfologica sulla base di caratteri descrittivi UPOV;
- la dimostrazione della loro introduzione da lungo tempo sul territorio della Toscana e la loro integrazione tradizionale nella sua agricoltura e allevamento;
- il rischio di estinzione.

Tali requisiti vengono valutati da apposite commissioni tecnico-scientifiche nominate dal Presidente della Regione Toscana, composte dagli esperti per specie appartenenti ai soggetti scientifici presenti sul territorio regionale e da esperti tecnici rappresentanti degli agricoltori toscani. Tali commissioni esprimono un parere vincolante sul riconoscimento di “varietà locale” alla risorsa genetica esaminata e sul grado di “rischio di estinzione” della stessa. In seguito a tale parere la Regione Toscana provvede all’iscrizione delle varietà locali così riconosciute nella banca dati dei Repertori regionali, pubblicata sul sito Internet sopra citato.

L’operazione contribuisce direttamente alla Focus area 4a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa, in particolare attraverso la tutela del patrimonio di risorse genetiche presenti sul territorio regionale, favorendo la coltivazione di varietà vegetali locali a rischio di estinzione, al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

L’operazione contribuisce agli obiettivi trasversali:

“Ambiente”, in quanto la reintroduzione sul territorio della coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione della Toscana favorisce la salvaguardia di ambienti, colture e varietà tradizionali e la tutela della biodiversità ; inoltre può contribuire anche alla protezione delle risorse idriche, in relazione alle minore esigenze di acqua e nutrienti delle varietà locali ;

"Cambiamenti climatici", in quanto la diffusione di varietà locali meno esigenti e meno sensibili agli stress climatici può favorire la riduzione dell’impiego di input chimici e idrici e aumentare la resilienza dei sistemi agricoli a condizioni ambientali sub ottimali.

L’operazione si articola in due interventi:

a – coltivazione di varietà locali adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione di **specie erbacee**;

b - coltivazione di varietà locali adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione di **specie legnose da frutto (escluso vite)**.

10.1.5.a Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie erbacee

Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione contemporaneamente iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 suddetto e nel registro nazionale delle varietà come varietà da conservazione di cui alla Direttiva 2008/62/CE, direttiva 2009/145/CE, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010.

L’impegno per la coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie erbacee è quinquennale e prevede il rispetto di una superficie minima di coltivazione. *L’impegno quinquennale può essere annualmente prorogato fino al raggiungimento di 7 anni. In ogni caso a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. Per i nuovi impegni assunti a partire dal 2021, è stabilita una durata di un*

anno, elevabile fino ad un massimo di tre anni.

10.1.5.b Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto (escluso vite)

Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione contemporaneamente iscritte nel suddetto Repertorio regionale della LR 64/04 come varietà locali toscane a rischio di estinzione e nel registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di cui alla Direttiva 2008/90/CE e all'art. 7 del Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

L'impegno per la coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto è quinquennale e prevede il rispetto di una superficie minima di coltivazione. *L'impegno quinquennale può essere annualmente prorogato fino al raggiungimento di 7 anni. In ogni caso a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. Per i nuovi impegni assunti a partire dal 2021, è stabilita una durata di un anno, elevabile fino ad un massimo di tre anni.*

L'operazione può essere attivata anche in progetti integrati, territoriali o di filiera.

“L'introduzione di varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione” è riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013 (4° alinea, del punto 1-1). Tuttavia, questa Regione non intende utilizzare la presente operazione ai fini dell'equivalenza per adempiere all'obbligo di cui all'art. 44 del Reg. UE 1307/2013 “Diversificazione delle colture”.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

L'operazione 10.1.5 può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con le seguenti operazioni/misure che prevedono un premio a superficie: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 11 (cfr. tabella sottostante).

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio può essere combinato secondo il criterio descritto nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il numero di ettari a cui si applica l'impegno relativamente alle specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

		Coltivazione delle varietà adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione - 10.1.5	Combinazione dei premi sulla stessa superficie
10.1.1	Conservazione del suolo e della sostanza organica	X	NO
10.1.2	Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	X	NO
10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali	o	NO
10.1.4	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	o	NO
11	Agricoltura biologica	X	NO

X sovrapponibile sulla stessa superficie
o sovrapponibile sulla stessa UTE ma non sulla stessa superficie
- non sovrapponibile sulla stessa UTE

Tabella 8.2.9.3.1.1_combinazione degli impegni_10.1.5

8.2.9.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio ad ettaro di superficie aziendale soggetta ad impegno, diversificato per specie e per una superficie minima di coltivazione distinta nel seguente modo:

- per le specie erbacee:
 1. varietà agricole di cui alla Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ettaro;
 2. varietà orticole di cui alla Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009, la superficie minima di coltivazione è pari a 100 metri quadrati.
- per le specie legnose da frutto di cui alla Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, la superficie minima di coltivazione è pari a 20 metri quadrati a pianta coltivata, considerati pertanto come superficie minima di coltivazione di una singola pianta da frutto ammessa a premio, per un massimo di 500 piante ad ettaro.

L'ammontare del premio è calcolata in base ai maggiori costi e/o minori redditi derivanti dalla coltivazione

di varietà locali a rischio di estinzione rispetto ad una varietà largamente diffusa.

Il premio non varia se lo stesso beneficiario percepisce o meno i pagamenti diretti.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Normativa sementiera L. 25 novembre 1971, n. 1096, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010.

Normativa sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione di specie frutticole per la produzione di frutti in modo particolare il DLgs 124/2010.

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI “Condizionalità” e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

Nel rispetto dell’ Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice Civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”).

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dalla coltivazione di una varietà locale a rischio di estinzione rispetto ad una varietà simile largamente coltivata

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 e che soddisfano i seguenti requisiti:

- **per le specie erbacee**, iscrizione anche nel “registro nazionale delle varietà per la commercializzazione delle sementi” come “varietà da conservazione”:

- per le varietà di specie agrarie di cui al decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 di attuazione della Direttiva 2008/62/CE la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro)
- per le varietà orticole di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, di attuazione della Direttiva 2009/145/CE la superficie minima è pari a 100 metri quadrati;

- **per le specie legnose da frutto (olivo incluso; escluso vite)**, iscritte anche “nel registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di

frutti” di cui al decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 in attuazione della Direttiva 2008/90/CE. La superficie minima di coltivazione è relativa ad un minimo di 100 piante. Per ogni pianta coltivata si considerano 20 metri quadrati di terreno.

Incompatibilità:

Per i **Coltivatori Custodi**: rinuncia al rimborso spese forfettario erogato dall'ente Terre Regionali Toscane.

8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale.

La priorità territoriale è attribuita in funzione:

- di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, ZVN, aree a rischio erosione e frane)
- del grado di svantaggio (zona montana o soggetta ad altri svantaggi)

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio si differenzia secondo le specie di appartenenza:

- varietà agricole: 240,00 euro/ha
- varietà orticole: 600,00 euro/ha
- varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto (olivo incluso; escluso vite): massimo 790,00 euro/ha per una superficie di coltivazione relativa ad un minimo di 100 piante ad ettaro. Per ogni pianta coltivata si considerano 20 metri quadrati di terreno.

In combinazione con l'operazione 10.1.2:

- Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 240 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompenzazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra le due operazioni.

In combinazione con la misura 11:

- Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra l'operazione e la misura 11.

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.1.5 sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Rispetto degli impegni previsti dall'operazione
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari.
- Controllo sulla combinazione degli impegni

8.2.9.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Per il rispetto degli impegni produzione di documentazione presente in fascicolo aziendale (disponibilità di particolari macchine e/o fatture di contoterzisti, fatture di acquisto sementi, vendita prodotti derivanti dalla coltivazione della varietà locale a rischio di estinzione di cui si chiede il sostegno, autoproduzione delle sementi) e controlli in campo
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.

8.2.9.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo;

- Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore i beneficiari sono tenuti ad inserire nel sistema informativo la documentazione che garantisce il presupposto per l'adesione alla misura e per l'adempimento degli impegni
- presenza di una regolare fattura di acquisto di sementi di varietà da conservazione (normativa

sementiera) di una varietà locale iscritta al Repertorio regionale della LR 64/04;

- presenza di una regolare fattura di acquisto di piante di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto, iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 e del registro nazionale per la commercializzazione delle specie frutticole;
- in loco: a) documentale - il controllore verifica i registri aziendali, le fatture di noleggio e acquisto e altra documentazione prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione; b) visivo - si sono individuati impegni più facilmente controllabili per loro natura e verificabili in un arco di tempo ampio;
- per i coltivatori custodi, verifica della presenza delle rinuncia esplicita al rimborso spese forfettario previsto dalla sottomisura 10.2.

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal *Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"*.

Per il calcolo dei premi gli impegni aggiuntivi dell'operazione non trovano nella condizionalità una *baseline* pertinente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

In relazione agli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si segnalano:

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento);
- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti (dal 2016 controllo funzionale).
- *rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia, a far data dalla loro perimetrazione, come stabilito dal "DPGR n.43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione"*

Delibera GR 348 del 3 aprile 2018 "Disposizioni in merito al principio di precauzione per l'uso del glifosato":

- *per i contratti accesi a partire dal 2019, sussiste il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno, a partire dal 15 maggio 2021.*

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le varietà locali a rischio di estinzione della Toscana sono quelle iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 sulla tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana, consultabile dal sito <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/>.

Le varietà da conservazione di cui al registro nazionale per la commercializzazione delle sementi e al registro nazionale per la commercializzazione delle specie frutticole, tenuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti

per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, si utilizza una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione degli impegni previsti ed una condizione di adesione all'operazione stessa.

"L'introduzione di varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione" è riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013 (4° alinea, del punto 1-1). Tuttavia, questa Regione non intende utilizzare la presente operazione ai fini dell'equivalenza per adempiere all'obbligo di cui all'art. 44 del Reg. UE 1307/2013 "Diversificazione delle colture". Per evitare il rischio di doppio pagamento, la metodologia di calcolo della presente operazione non computa, tra gli impegni, la diversificazione culturale. Infatti, il bilancio complessivo della minore redditività delle specie incluse nelle risorse genetiche vegetali, iscritte al Repertorio regionale, viene fatto per via comparativa con altre varietà largamente diffuse delle stesse specie. Il bilancio considera i maggiori costi della tecnica colturale e dei mezzi tecnici impiegati e i minori ricavi legati alla produzione ottenuta. I dati provengono sia da fonti secondarie (banche dati, studi o indagini esistenti) che da fonti primarie (indagini o studi ad hoc). Pertanto il livello di premio che risulta dal calcolo è completamente svincolato dalla baseline rappresentata dal maggior impegno derivante dall'obbligo di inverdimento. Di conseguenza tale livello di premio è lo stesso sia per le aziende soggette agli obblighi di inverdimento che per quelle non soggette.

Il calcolo dei premi è basato sul margine lordo su base controfattuale, derivante dalla coltivazione di una varietà commerciale, largamente coltivata, con una varietà locale della stessa specie (ossia adattata nel tempo alle condizioni locali) e soprattutto attualmente a rischio di estinzione. I riferimenti di colture prese per il calcolo dei maggiori costi e del minor reddito rispettano la tipologia di varietà agricole di cui alla Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 (colture di pieno campo), di varietà orticole di cui alla Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009 e di varietà di specie legnose da frutto di cui alla Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008.

Per quanto riguarda i tipi di colture considerate come riferimento per le quattro tipologie analizzate (colture di pieno campo, orticole, piante legnose da frutto ed olivo) si sono considerati i costi variabili relativi al costo di produzione ad ettaro; il ricavo è il valore della produzione lorda vendibile (PLV), ad ettaro.